



COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

**DETERMINAZIONE
AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE**

N.14 DEL 04/02/2021

OGGETTO:

**UTILIZZO DI N. 1 DIPENDENTE DI CATEGORIA C - AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL
COMUNE DI SAN GERMANO - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE
311/2004.**

L'anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno quattro nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

RICHIAMATE

La deliberazione G.C. n. 4 del 03/02/2021, resa immediatamente eseguibile, di aggiornamento del Programma Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 in particolare con riferimento all'assunzione di personale a tempo determinato.

La deliberazione G.C. n. 5 del 03/02/2021 con la quale, sulla scorta di quanto stabilito nel citato Piano del fabbisogno di personale 2021/2023, si stabiliva, quale atto di indirizzo, al fine di sopperire alla carenza di personale di Polizia Locale, nelle more di attivazione di convenzionamento della funzione, di avvalersi della facoltà concessa dall'art 1 comma 557 della L 311/2004, e, pertanto, di conferire incarico al sig. EVANGELISTA Raffaele, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, addetto al Servizio di Vigilanza – Polizia Locale, in qualità di Ispettore, presso il comune di San Germano Vercellese;

VISTO il comma 557 della Legge 311/2004 che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione Comunale di appartenenza.

ATTESO che la succitata disposizione, come si evince dal parere del 25.05.2005 reso dal C.d.S., sez. I/\, n. 2141/05, su richiesta del Ministero dell'Interno, traduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53 comma 1° del D. Lgs. vo 165/01 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio di esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

ATTESO, altresì, che il Ministero dell'Interno, Direzione Generale per le Autonomie, con la citata circolare n.2/2005 oltre a confermare la peculiarità della fattispecie disciplinata dal citato comma 557 prevede la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di

gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO anche che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. Toscana, Delibera del 31.01.2012 n. 6/2012/PAR; Sezione Lombardia, parere n. 23 del 06.02.2009; Sez. Veneto parere n. 17 del 20.05.2008; Sez. Basilicata parere n. 35/2015, sezione delle Autonomie Deliberazione n. 23/2016), la disposizione in esame:

- ❖ introduce nei Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando che, come tale, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente;
- ❖ in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non richiede la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza;
- ❖ è soggetta ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, in quanto secondo la sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti: "si tratta di fattispecie concreta assistente che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, rimanendo legato all'unico rapporto di impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto Comune in forza dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere eccessivo".

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

PRECISATO, alla luce di quanto sopra esposto:

Che non è presente nell'organico dell'Ente personale con qualifica di addetto alla Polizia Locale.

Che si rende necessario garantire la presenza sul territorio comunale di un addetto alla polizia locale.

Che il comune di San Germano Vercellese con nota assunta al prot in data 03/02/2021 - N. 459, in riscontro ad espressa richiesta del comune di Fontanetto Po, ha autorizzato il suo dipendente Sig. EVANGELISTA Raffaele ad assumere incarico presso questo Ente per 4 ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio, per il periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021.

Che il Sig. EVANGELISTA Raffaele si è dichiarato disponibile a ricoprire l'incarico..

Che il servizio sarà prestato a scavalco in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di San Germano Vercellese, nei modi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, con una prestazione settimanale non superiore a 4 ore settimanali.

Che al Sig. EVANGELISTA Raffaele è riconosciuto, in base alla categoria contrattuale di appartenenza e in base alla retribuzione di godimento, un compenso orario di €16,00 lordi, dando atto che al medesimo non vengono riconosciute spese di accesso all'ente;

ATTESO che sono rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell'orario di lavoro previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 66/03.

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale.

RITENUTO provvedere all'impegno di spesa.

VISTI:

il D.lgs 267/2000 e smi

il D.lgs 165/2001 e smi .

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto dell'indirizzo per l'incarico in esito alla deliberazione G. C. n. 5 del 03/02/2021, ai sensi dell'art 1, comma 557, della Legge 311/2004 incaricando il sig. EVANGELISTA Raffaele, istruttore di Polizia

Locale del comune di San Germano Vercellese, per lo svolgimento delle attività connesse al servizio di polizia locale.

Di dare atto:

- ✓ Che l'incarico a scavalco è conferito per il periodo 4 febbraio – 31 marzo 2021.
- ✓ Che l'attività lavorativa è presta fuori dall'orario di ufficio del Comune di appartenenza e per sei ore settimanali secondo un calendario che verrà concordato tra questo ente l'incaricato.

Di dare, altresì, atto che:

- ✓ si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- ✓ il riposo settimanale coincide per entrambi gli Enti con la domenica;
- ✓ i singoli giorni o periodi continuati di ferie sono autorizzati dal Comune di San Germano V.se e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti;
- ✓ l'incarico a tempo determinato e part-time presso il Comune di Fontanetto Po e alla scadenza l'autorizzazione potrà essere prorogato.

Di impegnare la spesa complessiva di € 576,00 oltre oneri di legge ai corrispondenti capitoli di bilancio imputandola nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021;

Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel n. 267/00 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area
DI CARO Laura

Il Responsabile del Servizio
FIRMATO DIGITALMENTE
LAURA DI CARO